

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIRTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

### Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. – La necessità di por fine alla pensione d'annata è perorata da tutte le forze politiche.

Numerose sono le proposte presentate durante le varie legislature per por fine al calvario dei fedeli servitori dello Stato. Purtroppo tali proposte non sono state prese in considerazione da parte nostra.

Anche durante la corrente legislatura sono stati presentati disegni di legge, interpellanze, mozioni ed interrogazioni che non hanno sortito alcun effetto positivo.

Riteniamo comunque che la soluzione di questo delicato problema non può essere

rinviata ulteriormente, pena la perdita di credibilità di tutte le forze politiche.

Non ci dilungheremo su questo argomento arcinoto, desideriamo solo mettere in evidenza la necessità di far presto perchè anche la pazienza dei pensionati ha un limite.

Tenuto conto anche della dichiarata disponibilità del Governo, siamo certi, onorevoli colleghi, del vostro consenso.

Desideriamo mettere in evidenza che il disegno di legge è stato elaborato con il contributo de «Il Guidaiuolo» e della Alleanza dei pensionati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di riversibilità del personale civile e militare dello Stato comunque cessato dal servizio sono riliquidate mediante la ricostruzione, riferita alla data del 1° gennaio 1989, delle singole posizioni amministrative e di carriera con l'attribuzione dei gradi, dei livelli, classi e scatti biennali, in modo che, in relazione al grado o qualifica conseguita o attribuita ed al servizio prestato, corrisponda parità di pensione, riferita al trattamento economico corrisposto al personale in servizio di pari grado o qualifica.

2. Per il personale militare è compresa l'indennità operativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le Forze di polizia e militari di polizia l'indennità pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il nuovo trattamento economico, determinato ai sensi del comma 1, sarà corrisposto nelle seguenti misure:

a) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1989;

b) 40 per cento con decorrenza 1° gennaio 1990;

c) 30 per cento con decorrenza 1° gennaio 1991.

4. Per il personale militare la riliquidazione sarà effettuata a cura degli enti amministrativi che hanno liquidato le competenze all'atto della cessazione dal servizio e dovrà essere portata a termine entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dal 1° gennaio 1989, tutti i miglioramenti economici comunque attribuiti al personale in servizio sono estesi automaticamente al personale in quiescenza.

## Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1989 si farà fronte mediante utilizzo degli appositi capitoli iscritti in bilancio, ai sensi della legge finanziaria, e per gli anni successivi mediante appositi finanziamenti da iscriversi a bilancio.